

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati Emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO</p> <p>Provincia di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE</p> <p>DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>N. 44 DEL 22/12/2010</p>
---	--

OGGETTO: Regolamento per l'installazione su aree pubbliche di chioschi e autonegozi con allegato piano di localizzazione.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **19,22** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media – spazio esterno), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale :

Consiglieri Comunali		Pres/Ass		Consiglieri Comunali		Pres/Ass		
Pappalardo	Giuseppe	X	X	Messina	Rosaria Filippa		X	
Zappulla	Nicola	X		Limina	Natala	X		
Moschella	Antonino			Brunetto	Maria	X		
Prestipino	Rosario	X		Buda	Giuseppe		X	
Prestandrea	Augusto	X		Ponturo	Vincenzo Massimiliano		X	
Formica	Antonino	X		Di Bella	Mario	X		
Spinella	Salvatore	X						
Fasano	Grazia	X						
Sorbello	Rosario	X						
Assegnati n. 15		In carica n. 15		Assenti n. 04		Presenti n. 11		

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Pappalardo Giuseppe.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Partecipa il Sindaco, dr. arch. Petralia Antonio Filippo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Buda Giuseppe (presente ad inizio seduta), Prestandrea Augusto e Spinella Salvatore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio dà lettura del dispositivo della proposta in argomento.

Sul punto chiedono ed ottengono la parola:

- il consigliere Brunetto M., la quale sostiene che, nonostante all'inizio della proposta si parli di relazione dell'ufficio proponente, non è dato rinvenire nella stessa alcuna relazione ma solo tre righe di premessa ed una citazione di regolamento. Sull'argomento, chiede come mai risulti redigente l'ing. Faro, responsabile dell'area tecnica, anziché il responsabile dell'area amministrativa. Rileva poi che, con il piano urbanistico commerciale adottato con delibera di C.C. n. 26/09 e citato nel preambolo della proposta di che trattasi, si approva non già un regolamento del commercio su aree pubbliche ma per grandi strutture di vendita fisse ed in aree private (L.R. n. 28/99). Di contro, rappresenta che la disciplina del commercio su aree pubbliche sia, viceversa, rinvenibile nei regolamenti comunali approvati con deliberazioni di C.C. n. 8/98 e n. 9/98 e nelle LL. RR. n. 18/95 e n. 2/96, fonti evidentemente non note all'ufficio proponente. Entrando nel merito del regolamento proposto, contesta il non adeguamento del medesimo alla nuova normativa di cui agli artt. 70 (modifica esercizio commercio a dettaglio su aree pubbliche) e 71 (requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) di cui al D.Lgs. n. 59/10, che, come chiarito dalla circolare regionale n. 04 del 06.10.10, sino a quando la regione siciliana non legifererà in merito, è applicabile nell'ambito della stessa. Contesta, altresì, la non conformità del regolamento proposto alle disposizioni della L. n. 122/10. Chiede, inoltre, come mai non siano menzionati nello stesso i requisiti essenziali per l'accesso all'attività da inserire nel bando ed evidenzia la mancanza di criteri per stabilire il migliore progetto (vds. art. 10). Conclude ribadendo di ritenere non adeguato detto regolamento alla nuova normativa ed, in relazione a tanto, domanda al Segretario Comunale se sia legittimo un regolamento non rispettoso delle leggi, la quale risponde che un regolamento contrastante con la normativa di settore, in linea di principio, sia da ritenere certamente illegittimo e che, quanto alla fattispecie in esame, non predisposta dalla stessa ma dal responsabile dell'area tecnica, ne presume un'elaborazione rispettosa delle disposizioni di legge;
- il Vicepresidente del consiglio, Zappulla N., il quale invita il Presidente, atteso il dilungarsi dei tempi della seduta, al rispetto del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, secondo il quale gli interventi sono limitati ad una sola volta e per non più di dieci minuti. Sul punto, non mettendo in discussione quanto affermato dalla collega Brunetto, ritiene che, essendo munita la proposta del parere favorevole del responsabile di area che l'ha redatta, la stessa debba essere messa ai voti e che eventuali illegittimità potranno pur sempre essere impugnate dagli interessati presso le competenti sedi giurisdizionali.
- il Sindaco, il quale, nel premettere di condividere quanto precedentemente espresso dall'intervenuto Zappulla, afferma che il consigliere Brunetto ha semplicemente riportato ciò che le è stato scritto, pur non capendo il contenuto delle norme citate e non conoscendo il piano urbanistico commerciale né gli elementi di cui il medesimo consta. Quanto alla competenza dell'ufficio proponente, evidenzia che essa deriva dalla considerazione che trattasi di un regolamento prettamente tecnico, disciplinante misure, requisiti ed aspetti di carattere tecnico.

Lasciano l'aula i consiglieri Brunetto M, Di Bella M. e Limina N., pertanto, i presenti risultano 08 (otto).

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto.

Con 08 (otto) voti favorevoli su 08 (otto) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

1. di approvare la proposta in oggetto.

Su proposta del consigliere Prestipino R.,

Con 08 (otto) voti favorevoli su 08 (otto) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,


DELIBERA, altresì,

2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/91, l'immediata esecutività della delibera di approvazione della proposta in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 13 DEL 13 DIC. 2010

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI CHIOSCHI E AUTONEGOZI CON ALLEGATO PIANO DI LOCALIZZAZIONE.

Proponente :





Redigente:
Ing. Salvatore Faro



RELAZIONE DELL'UFFICIO PROPONENTE

PREMESSO CHE

- è stato impartito indirizzo dall'Amministrazione Comunale di provvedere alla predisposizione di un regolamento per l'installazione su aree pubbliche di chioschi ed autonegozi con allegato un piano di localizzazione nel territorio comunale, così da dare un ulteriore impulso agli investimenti economici e produttivi nel territorio comunale;

VISTO

- il Piano Urbanistico Commerciale, con allegato Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 26 del 16.09.2009;

VISTA la l.r. n. 48/91;

VISTA la l.r. n. 18/95;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

- **DI APPROVARE**, pertanto, il "Regolamento per l'installazione su aree pubbliche di chioschi" nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO PER DELEGA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 969 DEL 25.08.2005

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:** favorevole/~~contrario~~ per i seguenti motivi:

Calatabiano li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



2) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE:** favorevole/contrario per i seguenti motivi:

Calatabiano li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

**On.le Consiglio Comunale
SEDE**

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione n. 43 del 13.12.2010, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto: "REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI CHIOSCHI E AUTOMEZZI CON ALLEGATO PIANO DI LOCALIZZAZIONE".

IL REVISORE UNICO

- VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale sottoposta all'esame dell'organo di revisione economico-finanziaria per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area amministrativa;
- CONSIDERATO che non sono previste spese a carico dell'Ente,

ESPRIME

per quanto di competenza, per quanto possa occorrere, **parere favorevole all'approvazione del Regolamento indicato in oggetto.**

Calatabiano 14/12/2010

IL REVISORE DEI CONTI



(Paparo dr. Salvatore)



COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

ALLEGATO "A"

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER LA VENDITA NEI CHIOSCHI E NEI VEICOLI ATTREZZATI AD AUTONEGOZI.

Proposito dell'Amministrazione è quello di conferire impulso al piano di localizzazione su aree pubbliche al fine di consolidare un meccanismo rivolto a garantire nuove ed interessanti opportunità imprenditoriali, contemperando le aspettative dei fruitori che si attendono una gamma diversificata di offerta ed una presenza puntuale nelle varie zone del territorio. Le aree individuate per le ubicazioni sono le seguenti:

1 - CENTRO URBANO:

- PIAZZA DEL MERCATO n.2 autonegozio.
- PIAZZA ANGOLO VIA DUOMO-VIA XX SETTEMBRE n.1 chiosco per somministrazione di alimenti e bevande.
- VIA TORRENTE SAN BEATRICE N. 1 autonegozio.
- PARCO URBANO "COCULA" n.1 chiosco per somministrazione di alimenti e bevande.
- VIA BANCO MONTEFORTE N.1 autonegozio.
- VIA OBERDAN N. 1 chiosco per somministrazione di alimenti e bevande.

2 - C.DA STAZIONE.

- CONTRADA STAZIONE N.1 autonegozio.

3 - VIA SAN MARCO

- AREA ESTERNA PERTINENZA CIMITERO n.1 chiosco per la vendita al dettaglio di fiori;

4 - FRAZIONE PASTERIA.

- PARCO URBANO COPERTURA TORRENTE ZAMMATARO n.1 chiosco per somministrazione di alimenti e bevande.

5 - LITORALE SAN MARCO (CENTRO).

- REGIA TRAZZERA n.1 autonegozio

6 - LITORALE SAN MARCO (ALCANTARA).

- AREA ATTREZZATA PARCO FLUVIALE n.1chiosco per somministrazione di alimenti e bevande;

7 - LITORALE SAN MARCO (FIUME FIUMEFREDDO).

- REGIA TRAZZERA n.1 autonegozio





COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI:

- 1) CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE;
- 2) CHIOSCHI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI FIORI
- 2) AUTONEGOZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ALTRO.

Art.1

Ambito di applicazione

La presente regolamentazione serve a disciplinare gli aspetti commerciali e tecnico costruttivi delle attività di vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi, di seguito specificate:

- a) Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande cui alla L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Attività di commercio al dettaglio di fiori su aree pubbliche nei limiti e con le modalità di cui alla L.R.18/95 e successive modifiche ed integrazioni.
- e) Somministrazione di alimenti e bevande su negozi mobili (veicoli attrezzati ad autonegozi).

Parte integrante e sostanziale del presente regolamento è il "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi" che individua nell'ambito del Comune di Calatabiano, la ubicazione delle aree pubbliche, ove è possibile collocare punti vendita.

La presente regolamentazione definisce la procedura per il conseguimento della concessione a titolo precario degli spazi pubblici, nonché le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, elaborato allegato al Piano Urbanistico Commerciale, approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 16.09.2009.

Art. 2

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi nei chioschi

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione. La stessa è subordinata alla concessione a titolo precario del suolo pubblico.

Il richiedente (persona fisica o società di persone regolarmente costituite) deve presentare apposita istanza, in carta legale, su modello predisposto dal competente Ufficio Comunale, spedita per raccomandata, con firma autenticata, oppure sottoscritta con firma non autenticata, ma con fotocopia di valido documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi nei chioschi, il rilascio dell'autorizzazione alla vendita è subordinato alla disponibilità di spazi pubblici previsti nel "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi".

Nella domanda di autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande, il richiedente deve dichiarare, pena l'esclusione della stessa:

- libe
- a) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico;
 - b) La tipologia per la quale si intende svolgere la propria attività (tipologia "A" di cui all'ari. 1, comma 2, della LR. 18/95 e 2/96);
 - e) Di non avere altra forma di lavoro di dipendente o convenzione presso altra struttura pubblica o privata, sia a tempo determinato, sia indeterminato che autonomo.

Per il rilascio dell'autorizzazione la domanda deve essere corredata, dalla seguente documentazione:

- 1) certificato di iscrizione al REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 2) Atto notorio dal quale risulti che la persona fisica o società di persone regolarmente costituite non sia titolare di altre autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a proprio nome;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il carico familiare;
- 4) autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali previsti dall'ari.3, comma 2 della Legge Reg.le 28/99 e che non sussistano nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'ari. 19 della Legge 575/65 (antimafia);
- 5) copia libretto di idoneità sanitaria;
- 6) copia concessione per l'uso precario del suolo pubblico (cfr. art.5).

In caso non sussistano o vengano meno i su elencati requisiti, l'Amministrazione, appurato ciò anche dopo il rilascio dell'autorizzazione alla vendita e/o all'inizio dell'attività, revocherà l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato, e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi. L'inizio dell'attività, comunque, sarà subordinato alla certificazione di agibilità del manufatto rilasciata dall'Ufficio Tecnico competente.

Art.3

Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di fiori da esercitarsi nei chioschi

L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di fiori da esercitarsi nei chioschi su area pubblica è soggetto ad apposita autorizzazione. La stessa è subordinata alla concessione a titolo precario del suolo pubblico.

Ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, il richiedente (persone fisiche o società di persone regolarmente costituite) deve presentare apposita istanza in bollo, su modello predisposto da competente ufficio comunale con le stesse modalità e con l'osservanza delle stesse disposizioni previste dall'art.2 del presente Regolamento, con esclusione del punto 1) relativo all'iscrizione al REC.

L'inizio dell'attività comunque, sarà subordinato alla certificazione di agibilità del manufatto rilasciata dall'Ufficio Tecnico competente.

Art.4

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e altro su aree pubbliche da esercitarsi su autonegozio

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da esercitarsi su autonegozio è soggetto ad apposita autorizzazione.

La stessa è subordinata alla concessione, a titolo precario, del suolo pubblico. Ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, il richiedente (persone fisiche o società di persone regolarmente costituite) deve presentare apposita istanza in bollo su modello predisposto da competente ufficio comunale con le stesse modalità e con l'osservanza delle stesse disposizioni previste dall'art.2 del presente Regolamento, con l'aggiunta della presentazione dell'autorizzazione sanitaria relativa al mezzo utilizzato per l'esercizio della superiore attività.

L'autonegozio potrà stazionare, giornalmente, nello spazio pubblico concesso, solo per la durata delle operazioni di vendita così come stabilita con l'ordinanza sindacale. Cessate le superiori operazioni, l'autonegozio dovrà essere rimosso e l'area pubblica concessa dovrà essere lasciata

libera e sgombra da qualsiasi oggetto e rifiuto.

Art.5

Occupazione del suolo pubblico

L'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi può essere consentita e regolata esclusivamente a mezzo di atto di concessione.

L'istanza di concessione rivolta al Funzionario Responsabile dell'UTC competente deve contenere l'indicazione del sito, dell'attività che si intende svolgere e la superficie di suolo pubblico che si intende occupare per l'installazione della struttura adibita alla vendita che per le eventuali aree di pertinenza.

Art.6

Durata della concessione per l'occupazione dei suolo pubblico.

La concessione avrà una durata non inferiore ad anni 10 salva diversa convenzione (cfr. art.11) stipulato con l'Amministrazione e salve le ipotesi di revoca, decadenza, cessazione delle attività, dichiarazioni di fallimento.

La concessione potrà avere, altresì, carattere stagionale, qualora necessiti un ampliamento limitato nel tempo della superficie originaria concessa.

Su istanza del concessionario, formulata nel rispetto del presente regolamento, la concessione potrà essere rinnovata. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, la concessione decade automaticamente.

Alla scadenza della concessione la struttura, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere rimossa a spese del concessionario, lo stesso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

In caso di inadempienza, previa diffida, l'Amministrazione procederà alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari allo sgombero pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 7

Tassa per occupazione suolo pubblico

La concessione è subordinata al pagamento annuale alla tassa occupazione suolo pubblico.

Art. 8

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità della maggiore età del richiedente. L'autorizzazione sarà rilasciata dal competente Organo Comunale e dovrà essere accompagnata da apposita convenzione, con la quale per ogni singola area, ogni concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale delle prestazioni di servizio. Nella prima fase dell'applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di assegnare l'uso del suolo pubblico, l'autorizzazione alla vendita e il rilascio della relativa concessione per la collocazione del chiosco, per tutte le aree indicate nel "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi", tramite bando pubblico, da predisporre a cura dell'UTC, che dovrà contenere almeno i criteri di selezione di cui all'articolo 10.

Art. 9

Affidamento privati

Il Comune mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, può affidare a soggetti privati l'uso temporaneo ed a titolo oneroso di aree pubbliche da destinarsi a chioschi.

Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione precaria di aree per l'installazione di chioschi tutte le persone sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni, in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a. che alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
- b. in possesso della cittadinanza italiana o appartenente allo stato europeo ovvero residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a Stati che concedono trattamenti di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
- c. che non si trovino in alcuna condizione di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- d. che non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per i reati che incidono sulla moralità professionale;
- e. che non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
- f. che non siano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- g. che non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro,
- h. che non siano debitori nei confronti dell'Ente.

Art 10

Criteri di affidamento

La selezione del concessionario sarà affidata ad una commissione nominata dal Sindaco, composta da tre componenti scelti tra i dipendenti dell'Ente.

La selezione del concessionario per tutte le tipologie di chioschi sarà fatta con il criterio del seguente punteggio:

- 1) miglior progetto..... da punti 1 a punti 5;
- 2) iscrizioni alle liste di collocamento.....punti 2;
- 3) soggetti diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/92.....punti 2.

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione a coloro che non esercitano alcuna attività commerciale nel territorio del Comune di Calatabiano e in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio.

Art .11

Concessione per la collocazione del chiosco

I soggetti interessati alla collocazione del chiosco dovranno ottenere preventiva concessione edilizia, giusto quanto disposto in materia dalla normativa edilizia e dalle norme antisismiche, dal presente Regolamento, dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. La concessione sarà rilasciata dai competenti Organi Comunali e sarà accompagnata da apposita convenzione (cfr. art.11) sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal concessionario contenente, come parte integrante e sostanziale del rapporto di concessione, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

La concessione è fatta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non potrà mai essere chiamato a rispondere per qualunque fatto o danno derivabile a chicchessia e, pertanto, il concessionario, che si dichiara coperto da apposita polizza assicurativa contro danni a terzi, si impegna a tenere sempre e completamente sollevato direttamente o indirettamente l'Ente

dall'esercizio totale o parziale della concessione stessa.

Al fine dell'ottenimento della concessione ad erigere il manufatto, l'interessato dovrà presentare al Settore competente di questo Comune, formale istanza in bollo, corredata dal progetto redatto in cinque copie costituito da:

1. Relazione tecnica descrittiva, ove sia inequivocabilmente precisata la natura dei materiali impiegati, i colori del manufatto, il sistema di chiusura della struttura, il sistema utilizzato per l'appoggio al suolo, per gli eventuali allacci tecnologici (alimentazione idrica, elettrica e sistema di scarico) e ogni altro intervento convenuto con l'Amministrazione Comunale, inoltre la relazione indicherà le interferenze sulla disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai; la stessa sarà corredata da fotografie a colori del luogo interessato;
2. stralcio in scala 1:2.000 del "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi" dell'area oggetto dell'intervento (da richiedere all'UTC competente), comprensiva dell'ubicazione esatta del chiosco stesso, dell'individuazione dei parcheggi esistenti con relativi posti auto ed accessi alla sede stradale, con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, ed eventuali fermate di mezzi pubblici, uscite di sicurezza da edifici pubblici e privati etc..;
3. progetto del chiosco con i necessari riferimenti all'edificato circostante, contenente almeno: pianta, prospetti e sezione, quotati e in scala 1:50;
4. copia concessione suolo pubblico;
5. parere favorevole espresso dal corpo dei vigili Urbani del comune di Calatabiano sull'osservanza del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" ;
6. parere favorevole espresso dalla competente A.U.S.L.;
7. parere favorevole degli Enti competenti per collocazioni in luoghi soggetti a vincoli;
8. autorizzazione all'esercizio della vendita (cfr. artt. 2, 3 ,7);
9. polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa di importo pari al valore della costruzione, limitatamente al periodo della costruzione stessa.

Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione.

Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche o aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.

Dovranno comunque osservarsi le norme generali in materia di prevenzione incendi.

Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

Art.12

Concessioni rilasciate e domande presentate in data antecedente l'adozione del presente regolamento.

Le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate risultano confermate fino alla scadenza della concessione stessa. Nel caso di rinnovo il titolare si dovrà uniformare alle disposizioni specificate nel presente Regolamento, con la stipula per l'area in precedenza assegnata, dell'apposita convenzione.

Eventuali domande di autorizzazione o di concessione di suolo pubblico per chioschi e per autonegozi presentate in data precedente l'adozione del presente Regolamento s'intendono inammissibili.

Art.13

Convenzione.

La convenzione, che accompagna la concessione per l'uso precario del suolo pubblico, l'autorizzazione e la concessione per la collocazione del chiosco, di cui all'art.11, deve elencare in maniera chiara ed esaustiva gli adempimenti e gli obblighi del concessionario. Detti obblighi, oltre quelli di legge sulla manutenzione del chiosco, si prefigurano anche nella manutenzione, cura e gestione dello spazio e/o del verde pubblico circostante il punto vendita, in interventi anche edilizi e a carattere permanente. come: la messa a dimora di essenze vegetali arbustive (siepi) e/o di alberi ad alto fusto, la fornitura e installazione di elementi di arredo urbano (prati, superfici in tartan,

strutture per il gioco dei bambini, rastrelliere per biciclette, campo di bocce, panchine, cestino dei rifiuti, diffusori luminosi, etc), la realizzazione di locali interrati di servizio al chiosco per deposito di merci, e quant'altro l'Amministrazione riterrà opportuno convenire.

La convenzione verrà pattuita con l'Amministrazione per tramite dell'ufficio tecnico competente, stipulata e sottoscritta dal dirigente del settore e dal concessionario.

In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti nella convenzione l'Amministrazione revocherà la concessione e l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.14

Rinnovo dell'attività e subingresso.

In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni e convenzioni, nel rispetto del presente regolamento.

In caso di cessione dell'azienda, non prima dei 3 anni, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previo controllo della Amministrazione Comunale al fine di verificare i requisiti.

Per quanto attiene le eventuali richieste di subingresso verranno applicate le medesime norme della Legge sul commercio relative alle fattispecie in questione, fatto salvo naturalmente il possesso dei requisiti e l'osservanza delle disposizioni così come indicate negli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento.

Alle istanze di subingresso devono essere allegati:

- copia dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico di cui si chiede il subingresso, completa, e/o eventualmente integrata, degli elaborati tecnici di cui all'art.11 del presente regolamento (da intendere come rilievo dello stato di fatto).
- copia del contratto di cessione, di affitto della azienda redatto da un notaio e regolarmente registrato nei termini di legge nel caso di trasferimento della titolarità tra vivi;
- copia della denuncia di successione e consenso scritto dei coeredi nel caso di trasferimento della titolarità "causa mortis".

Art.15

Trasferimenti, spostamenti, modifiche e ampliamenti.

Eventuali istanze di autorizzazione per il trasferimento di un punto vendita in un'altra area prevista nel "**Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi**" predisposto dall'UTC, verranno accolte nel rispetto del presente regolamento e su un sito non interessato da altra precedente richiesta effettuata da altro soggetto. Gli spostamenti all'interno della stessa area individuata nel suddetto "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche" su iniziativa della Amministrazione o del concessionario, saranno suggeriti da una migliore collocazione determinata da sopraggiunte esigenze quali:

- la libera percorribilità delle vie di esodo da edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico;
- l'agevolazione della viabilità pedonale;
- il minore intralcio al traffico;
- ammodernamenti e ristrutturazioni del punto vendita
- una migliore visibilità del punto vendita e un più agevole accesso allo stesso per l'utente
altre varie e analoghe;

Eventuali istanze di autorizzazione per gli ampliamenti e/o modifiche del punto vendita esistente, nel rispetto del presente regolamento, dovranno essere presentate integrando la domanda con gli elaborati tecnici di cui all'art.11 del presente regolamento e secondo le indicazioni fornite dallo stesso UTC che valuterà i casi singolarmente.

Art.16

Decadenza, sospensione e revoca della concessione dell'uso del suolo pubblico, e dell'autorizzazione alla vendita

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione dell'uso del suolo pubblico, con preavviso di mesi 4, per ragioni di interesse pubblico, ovvero nel caso si renda necessario eliminare il manufatto, per motivi di viabilità o di sicurezza.

La concessione e' revocabile anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché' quando la medesima abbia subito modificazioni, non autorizzate, rispetto al progetto originario.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione, di diritto:

1. nel caso di mancato pagamento della TOSAP entro i termini stabiliti;
2. nel caso di sub-locazione abusiva;
3. nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura;

L'immediata decadenza, sospensione o revoca della concessione dell'uso del suolo può essere effettuata dall'Amministrazione, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui entro sei mesi dal rilascio, il titolare non abbia prodotto la documentazione attestante l'avvenuto rilascio della concessione edilizia da parte del competente ufficio urbanistica e/o non abbia ultimato i lavori nel termine previsto nel suddetto atto concessorio, salvo proroga da richiedere prima di tale periodo e solo per motivati casi di necessità e/o forza maggiore;
- b) nel caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per mancata esibizione del certificato di iscrizione al REC, e/o per cancellazione allo stesso;
- e) per giustificati motivi di ordine pubblico o su segnalazione dei preposti alla vigilanza e sicurezza;
- d) per palese inadempienza e/o cattiva gestione del punto vendita, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
- e) non osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13.

All'atto della decadenza e/o revoca, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, la struttura dovrà essere rimossa, il concessionario, in tal caso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, in caso di inadempienza, ma previa diffida, l'Amministrazione potrà procedere alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.17

Controlli e Sanzioni

Il rilascio dell'agibilità è conseguente al collaudo rilasciato dall'UTC a seguito di sopralluogo per la verifica delle dimensioni della struttura realizzata e delle superfici asservite oltre alla verifica amministrativa del rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

L'Amministrazione per mezzo della Polizia Municipale si riserva il diritto di esercitare in qualsiasi momento il controllo delle concessioni e autorizzazioni già rilasciate con sopralluoghi occasionali e senza preavviso.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Calatabiano.

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento e delle normative in materia sanitaria, è punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti;

Art.18

Definizione di chiosco

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende la sede precaria di un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande e o altro (articoli floreali, prodotti musicali, articoli di artigianato, etc.) installata sul suolo pubblico, ove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico.

Art.19

Definizione di autonegozio

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per autonegozio si intendono i furgoni con banco di vendita aperti su una fiancata e adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande o altro (prodotti musicali, articoli di artigianato, etc.) piazzati sul suolo pubblico, in essi la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico.

I veicoli in questione devono rispondere alle previsioni del vigente Regolamento del Codice della Strada e della Direzione Generale della M.C.T.C. (lettera ministeriale prot. n.840/4203 N-D IV n.B054)e ss. mm. ii.

Art.20

Aspetti tecnici e requisiti igienico sanitari

I chioschi, per quanto concerne la loro realizzazione, collocazione e la relativa autorizzazione urbanistico-edilizia, dovranno essere conformi alle norme previste dal Regolamento Edilizio Comunale vigente per l'uso del suolo e degli spazi pubblici.

Sulla istanza di concessione dovrà essere sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, se nominata.

La concessione all'installazione dei chioschi sarà rilasciata tenendo conto delle esigenze della accessibilità pedonale e della viabilità locale, delle condizioni ambientali, della quiete pubblica, dell'estetica, del decoro e di tutte le norme in materia di igiene e sanità; avrà carattere precario, potrà essere revocata ai sensi dell' art.15 del presente regolamento.

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri, si prediligono le strutture prefabbricate:

1. Superficie coperta (esclusi gli aggetti della copertura) non superiore ai 14 mq per i chioschi (escluso bagno e antibagno) la sagoma al suolo della struttura deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare, ad esempio quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono. Oltre al rispetto dei rapporti di cui al successivo art.21. I locali per la vendita, somministrazione e laboratorio dovranno avere altezza media interna pari a m. 2,70; in ogni caso la superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 8.00.
2. Altezza di massimo ingombro, compresa la copertura di qualsiasi natura, mt. 4,00.
3. Sulle superfici esterne del manufatto non debbono apparire elementi che possano in qualsiasi modo costituire pericolo e/o intralcio al libero transito dei pedoni e dei mezzi.
4. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche ed anche pulizia di superfici.
5. La massima sporgenza dell'aggetto del tetto è di 0,50 mt misurati dalla superficie esterna del manufatto.
6. L'aggetto del tetto, se presente, ospita la conversa (gronda) di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto.
7. Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparella, bensì con serrande metalliche, ante asportabili o equivalente sistema.
8. Nessuna parte della struttura adibita alla vendita può fuoriuscire dalla sagoma della struttura (macchinari per produzione di alimenti per il trattamento aria, vetrine mobili, etc.),

sono esclusi solo il piano delle consumazioni che può fuoriuscire per non più di 20 cm dalla sagoma e eventuali oggetti della copertura nei limiti di cui al punto 5.

9. E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc..) nei limiti dell'altezza di gronda del manufatto.
10. I chioschi devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ferro, ghisa, vetro, plexiglass, alluminio preverniciato con esclusione di quello anodizzato di colore argentato o dorato, in ogni caso sono da ritenere vincolanti le eventuali indicazioni fornite dall'UTC; in merito alla valenza estetica e formale del manufatto e al suo inserimento ambientale è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere per il rilascio della concessione, il preventivo Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Catania, nelle aree ove tale parere non è obbligatorio.
11. Nessuna parte della struttura adibita alla vendita, anche nelle strutture stagionali e provvisorie, dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie stradali, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area preposta per l'installazione del manufatto ove previsto; le suddette quantità, misurabili, possono ammettere una tolleranza di cantiere non superiore al 3% rispetto alla limite imposto.
12. I nuovi chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico accessibile dall'interno, con lavandino con rubinetto a pedale e fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale servizio deve essere composto da un bagno ed un antibagno-spogliatoio, aventi altezza media non inferiore a mt. 2.40 e comunque altezza minima non inferiore a m. 2.00. e di superficie compresa fra un minimo di mq. 2 ed un massimo di mq. 4.
13. I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, etc.. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo.
14. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale.
15. I chioschi devono essere strutturati in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di preparazione e la zona di vendita.
16. All'interno dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la conservazione delle materie prime (in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere 2) e una cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco.
17. All'interno dei chioschi i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di m. 2.00, dovranno essere in materiale lavabile e disinfettabile. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di vendita.
18. All'interno e all'esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati a pedaliera, o comunque attrezzati con chiusura automatizzata.
19. Per il chiosco deve essere previsto l'allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale; l'allacciamento alla rete fognaria pubblica; l'allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica;

20. La collocazione del chiosco non deve pregiudicare la salubrità e la sicurezza degli alimenti preparati e commercializzati;
21. Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività;
22. L'autorizzazione per l'applicazione di pannelli pubblicitari, tende avvolgibili o pensiline verrà rilasciata nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, previo autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.

Art.21

Tipologie dei siti

L'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, inoltre dovrà sempre essere verificata la libera e agevole circolazione dei pedoni, delle carrozzine per bambini, di eventuali percorsi ciclabili, delle persone con handicap e/o con limitata o impedita capacità motoria, in ogni caso l'intervento deve prefigurare una situazione dei luoghi e degli accessi presenti (strisce pedonali, semafori etc.) conformi alle disposizioni della Legge 9/01/89 n.13 e D.M. 14/06/89 n.236, tendenti alla eliminazione delle barriere architettoniche;

E' consentita l'occupazione di aree di verde pubblico ai sensi del D.M. 1444 del 2/4/1968 e di piazze a condizione che il chiosco insista su una superficie ritenuta adeguata dall'Ufficio Tecnico.

Art. 22

Localizzazione de punti di vendita

Il modello ottimale di rete di vendita è previsto nel "**Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi**" che costituisce parte integrante del presente Regolamento, ed è rappresentato, nelle tre diverse tipologie, per un totale di numero 16 esercizi, con la distribuzione territoriale di cui all'allegato "A".

Art. 23

Spese

Le spese per l'istallazione e la conduzione del chiosco: contratti, allacciamenti fognari o alternativi sistemi di smaltimento, allacci per luce, acqua, sistemi antincendio, gas, telefono, etc. sono a carico del concessionario.

Art. 24

Rilascio della concessione per l'istallazione del manufatto

1. La concessione edilizia per l'istallazione del chiosco anche se rilasciata secondo le norme del presente regolamento non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa-commerciale ai sensi delle Leggi vigenti.
2. La concessione edilizia per l'istallazione del chiosco sarà vincolata alla concessione per l'uso del suolo pubblico, all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa-commerciale e dopo la stipula della relativa convenzione.
3. In caso di non ottenimento di uno dei provvedimenti di cui al punto 2, la concessione edilizia si intende decaduta a tutti gli effetti.

Il rilascio della concessione per uso del suolo pubblico, la durata della stessa e il tributo annuo si intendono regolati dalle norme compatibili di cui agli arti.7, 8 e 11 del presente regolamento. La revoca della concessione, la decadenza e le sanzioni, per la fattispecie, sono regolate dalle norme compatibili di cui agli arti. 16 e17 del presente regolamento.

Art. 25

Svolgimento delle attività quotidiane per la somministrazione di alimenti e bevande con autonegozi

L'attività quotidiana di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di autonegozi può essere consentita nelle sole zone previste dal presente regolamento e all'allegato "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi", previo ottenimento della concessione per l'uso del suolo pubblico, dell'autorizzazione

amministrativa-commerciale, dell'autorizzazione sanitaria.

Art. 26

Validità del Piano

Il presente piano non è soggetto a scadenza, fermo restando, comunque, la possibilità di procedere ad aggiornamenti ed adeguamenti in seguito ad oggettive modifiche sostanziali principalmente individuabili in un consistente aumento demografico in una o più zone.

Art. 27

Entrata in vigore

Il presente Piano entrerà in vigore a partire dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.
Contestualmente sono abrogati le norme Regolamentari e i relativi atti emanati incompatibili con il presente Piano.

Art. 28

Trasmissione del Piano all'Autorità Regionale

Il presente Piano dopo la sua approvazione verrà trasmesso all'Assessorato Regionale per la Cooperazione il Commercio, l'Artigianale e la Pesca, ai sensi dell'art.8, comma 5, della Legge Regionale numero 18/95 e successive modifiche, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Indice degli articoli

- Articolo 1. Ambito di applicazione
- Articolo 2. Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi nei chioschi
- Articolo 3. Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di fiori da esercitarsi nei chioschi.
- Articolo 4. Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi su autonegozi
- Articolo 5. Occupazione del suolo pubblico
- Articolo 6. Durata della concessione per l'occupazione del suolo pubblico .
- Articolo 7. Tassa per occupazione suolo pubblico.
- Articolo 8 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.
- Articolo 9. Affidamento privati;
- Articolo 10 Criteri di affidamento;
- Articolo 11. Concessione per la collocazione del chiosco.
- Articolo 12 Concessioni rilasciate e domande presentate in data antecedente l'adozione del presente regolamento.
- Articolo 13. Convenzione
- Articolo 14 Rinnovo e subingresso
- Articolo 15 Trasferimenti, spostamenti, modifiche e ampliamenti
- Articolo 16 Decadenza, sospensione e revoca della concessione dell'uso del suolo pubblico e dell'autorizzazione alla vendita
- Articolo 17 Controlli e sanzioni
- Articolo 18 Definizione di chiosco
- Articolo 19 Definizione di autonegozio
- Articolo 20 Aspetti tecnici e requisiti igienico sanitari
- Articolo 21 Tipologie dei siti
- Articolo 22 Localizzazione dei nuovi punti vendita
- Articolo 23 Spese
- Articolo 24 Rilascio della concessione per l'installazione del manufatto
- Articolo 25 Svolgimento delle attività quotidiane per la somministrazione di alimenti e bevande con autonegozi
- Articolo 26 Validità del Piano
- Articolo 27 Entrata in vigore
- Articolo 28 Trasmissione del Piano all'Autorità Regionale

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Sig. Pappalardo Giuseppe)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Zappulla Nicola)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dr.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal al e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 22/12/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria